

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali
Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 651 Deposito, per il caso di soccombenza (Abrogato)

[L'opposizione di cui all'[articolo precedente](#) e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell'[articolo 642](#) primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte davanti al tribunale o alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione [c.p.c. [364](#), [369](#), [381](#)].]